



Nuove regole contabili applicabili a cave e discariche

Le nuove regole contabili riguardano indistintamente tutte le fattispecie in cui vi sia un'obbligazione allo smantellamento del cespite e/o al ripristino del sito sul quale il cespite è ubicato; per conseguenza, sono certamente ricomprese anche le fattispecie dei costi di ripristino di discariche, cave e pozzi minerari per le quali le imprese, in passato, effettuavano accantonamenti gradualmente ad un fondo oneri futuri per la parte dell'onere correlato all'utilizzo dell'impianto.

Trattasi, in particolare, dei costi di smantellamento e ripristino relativi ad obbligazioni assunte già al momento dell'entrata in funzione dell'impianto. Ad esempio, i costi finali di ripristino relativi ad una discarica devono essere sostenuti in base ad un'obbligazione che sorge già al momento della sua attivazione e che tiene conto degli interventi da effettuare per la messa in pristino dei terreni scavati e preparati per la sua entrata in funzione. In relazione a questi costi, l'accantonamento che, in base al precedente criterio di rilevazione contabile, veniva operato in misura proporzionale al volume dei rifiuti conferiti di anno in anno costituiva un metodo per ri-

partire l'onere di ripristino del sito, già sorto ad origine, sui vari esercizi di attività della discarica e non una conseguenza della sua maturazione progressiva.

Assonime, peraltro, ritiene che, proprio questo motivo, l'Oic abbia eliminato i paragrafi 57 e ss. degli Esempi dell'Oic 31 che trattavano, per l'appunto, dell'accantonamento graduale da operare a fronte degli oneri di ripristino delle discariche in quanto incompatibili con le nuove regole contabili. Non si può escludere, naturalmente che vi siano ulteriori tipologie di costi per oneri futuri che maturano giuridicamente in funzione dell'attività svolta; oneri che, proprio in considerazione di questa caratteristica, devono continuare ad essere rilevati tramite accantonamenti stanziati in ciascun esercizio. Ciò posto, le imprese in questione, alla luce degli orientamenti espressi dall'Agenzia delle entrate, come già ricordato, erano già abilitate a dedurre l'intero ammontare degli accantonamenti imputati a conto economico in quanto ritenuti relativi a costi certi e determinati sia agli effetti dell'Ires che agli effetti dell'Irap. A seguito dell'entrata in vigore degli

emendamenti ai principi Oic, per i costi in questione, si delinea un nuovo criterio di rappresentazione di bilancio che potrebbe dar luogo ad una discontinuità anche con riguardo al trattamento fiscale. Per effetto delle nuove regole contabili, in luogo degli accantonamenti saranno rilevati a conto economico gli ammortamenti dei costi di smantellamento e ripristino capitalizzati e gli oneri di attualizzazione.

Sul piano fiscale, poiché le quote di accantonamento, fino ad oggi, sono state comunque considerate pienamente deducibili tanto ai fini dell'Ires quanto ai fini dell'Irap, in futuro tutti i componenti "sostitutivi" dovrebbero poter assumere riconoscimento fiscale. In questo senso, e a maggior ragione per questi casi relativi alle cave, discariche e pozzi minerari, appare opportuno che in sede di emanazione dell'eventuale decreto ministeriale di coordinamento tra le novità contabili e la disciplina fiscale si possa confermare la piena rilevanza Ires-Irap dei costi capitalizzati, del fondo e delle relative modifiche legate i) all'attualizzazione e ii) alle variazioni di stima.



Peso: 26%